

# ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

Delibera Consiliare in data 12/2/99

\*\*\*\*\*

Al Signor Sindaco del Comune di Bergamo

OSSERVAZIONI AL PIANO REGOLATORE GENERALE DELLA CITTA'  
DI BERGAMO RIPUBBLICATO IL 15 DICEMBRE 1998 A SEGUITO  
DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.73/52839 DEL 9  
NOVEMBRE 1998 E 3 DICEMBRE 1998

\*\*\*\*\*

- INDICE:**
1. **PREMESSA**
  2. **DEFINIZIONE DI RISTRUTTURAZIONE**
  3. **REGOLE PER GLI USI**
  4. **PALAZZO DI GIUSTIZIA**
  5. **LA CITTA' DELLE REGOLE**
  6. **SISTEMA DELLA MOBILITA'**

\*\*\*\*\*

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni Bosi, Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo,

- presa visione del Piano Regolatore Generale della città di Bergamo ripubblicato il 15 Dicembre 1998 a seguito della Delibera del Consiglio Comunale n. 73/52839 del 9 novembre 1998 e 3 dicembre 1998
- richiamate le osservazioni al P.R.G. (precedentemente pubblicato) redatte dal presente Ordine insieme con l'Ordine degli Architetti in data 16 febbraio 1996;
- ai sensi dell'art.9 della legge urbanistica 17.8.1942, n. 1150;

formula nei confronti di detto PRG le seguenti osservazioni deliberate dal Consiglio dell' Ordine nella seduta del 12/2/1999.

\*\*\*\*\*

## **1.       PREMESSA**

Alla base delle presenti osservazioni vi è l'esame dei documenti redatti dagli organi competenti per l' esame delle Osservazioni e relative controdeduzioni.

Si dà atto che, soprattutto nelle proposte di controdeduzioni dell'Ufficio Tecnico del Comune vi è stata ampia disponibilità sui temi trattati nella citata precedente Osservazione degli Ordini avanzata allo strumento urbanistico adottato il 24/07/95, e che le stesse osservazioni sono state sostanzialmente valutate come contributo propositivo, apprezzato nel merito e in larga parte sostanzialmente recepite.

Complessivamente le modifiche proposte e approvate dal Consiglio Comunale vanno nella direzione di un Piano maggiormente equilibrato e collaudato (come auspicato nel documento dell' Ordine).

Tuttavia, nello spirito dell' Istituzione, si ritiene importante dare oggi un ulteriore contributo affinché possa essere ancora migliorato lo strumento urbanistico, senza peraltro entrare nel merito delle specifiche scelte di P.R.G., ambito questo di competenza del Consiglio Comunale.

## **2.       DEFINIZIONE DI RISTRUTTURAZIONE**

Per scendere al merito di alcuni problemi si richiama l'attenzione sulle definizioni dei tipi di intervento che figurano al capo II del titolo III delle Norme Tecniche di Attuazione del piano.

Si deve rilevare che la legge 457/1978 definisce, all' art. 31 gli interventi di : manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica, e che la stessa legge stabilisce che le definizioni

riportare nell' art. 31 *"...prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi"*.

Gli articoli 32-33-34-35-36-40 delle N.T.A. del P.R.G. riportano rispettivamente definizioni degli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, ristrutturazione urbanistica e recupero ambientale, diverse da quelle della citata normativa nazionale.

Un esempio di questa diversità delle definizioni, è dato dall' art. 36, punto 2, comma 1, della N.T.A., dove si prevede che l'intervento di ristrutturazione *"...non trasformi radicalmente la struttura"*, (peraltro, nelle N.T.A., non esiste la definizione di "struttura") in evidente contrasto con la possibilità ammessa invece dall' art. 31 d) della legge 457/78 di pervenire *"...ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente"*, e quindi anche nella sua struttura (si pensi, ad esempio, alla sostituzione della compagine resistente di un edificio a pareti portanti con un telaio in conglomerato cementizio armato).

Tutto ciò premesso, sembra opportuno: sostituire le seguenti parti degli articoli delle N.T.A. del P.R.G.: 32 punto1, 33 punto 1, 34 punto 2 e 35 punto 2, 36 punto 2 comma 1, 40 punto 1, rispettivamente con gli articoli della legge 457/78 numero 31a), 31b), 31c), 31d), 31e). Ovviamente l'accoglimento di questa richiesta porta come conseguenza il riesame di tutti gli edifici e ambiti della città già classificati, assegnando a ciascuno di essi il tipo di intervento più adeguato in conformità alle nuove definizioni.

### **3. REGOLE PER GLI USI**

Un altro argomento sul quale si ritiene di richiamare l'attenzione è la norma riportata nell' art. 85 delle N.T.A., relativa alla prevalenza dell'uso principale nel sistema della residenza. La quantità minima del 75% della s.l.p. può essere in alcuni casi eccessiva e in ogni caso troppo vincolante. Per determinanti ambiti (che occorrerebbe evidentemente definire) potrebbe essere utile destinare alla residenza gli interi piani superiori al secondo lasciando

libertà di insediamento di uffici a tutto il primo piano e di attività commerciali, di dimensione unitarie contenute, per tutto il piano terreno.

#### **4. IL PALAZZO DI GIUSTIZIA**

Mentre l'ubicazione del Palazzo di Giustizia e la sua denominazione sulle tavole ("Servizi tecnici e amministrativi") non è cambiata rispetto allo strumento precedentemente pubblicato, tuttavia espressamente il Consiglio Comunale ha deliberato di riservarsi l'opzione di insediare nel fabbricato da costruire al di là della ferrovia generici servizi che potrebbero anche non essere il Tribunale - attualmente in Piazza Dante e indispensabile elemento della composizione piacentiniana.

Si fa presente che, spostato il Tribunale in altro sito l'edificio di Piazza Dante, nato con specifici caratteri tipologici e architettonici oltre che funzionali come Tribunale non ha una prevista destinazione d'uso.

Inoltre si ritiene opportuno sottolineare l'alto valore simbolico della presenza, nel centro della città, del sito ove viene amministrata la Giustizia: la cessazione dell'esercizio di questa funzione nel sistema dei luoghi centrali (come del resto potrebbe essere la mancanza, p.es., della sede municipale o di altri importanti uffici pubblici o di uso pubblico), priva il centro cittadino di uno degli elementi costitutivi, sedimentati non solo nelle consuetudini, ma anche nella edificazione, nella dinamica, nella vita di relazione della città di questo ultimo secolo.

#### **5. LA CITTA' DELLE REGOLE**

L'espressione stessa evoca con forza un complesso di disposizioni normative, planimetriche, ecc. che ha come obiettivo quello di dare chiarezza e riconoscibilità al progetto nonché certezza di diritto per i singoli cittadini.

Si avverte tuttavia contraddizione nella nuova articolazione dei volumi edificabili così come emerge dalle modifiche apportate al Piano ripubblicato in seguito all'esame delle osservazioni e controdeduzioni.

Infatti - a parte quanto riguarda il tema Progetti Norma (peraltro variati nei loro caratteri distintivi in modo sostanziale) - se nel Piano adottato gli ampliamenti edilizi erano classificati nella categoria “**ne**” nuova edificazione mentre il resto della città era quasi completamente compreso nella categoria “**ri**” ristrutturazione, oggi nel Piano ripubblicato la nuova definizione di “**ri**” ristrutturazione con possibilità generalizzata di ampliamento volumetrico fa sì che in tutta la città vi sia di fatto nuova edificazione, e che questa non sia in alcun modo controllata da un punto di vista qualitativo, né (è dato sapere) se è stata quantificata agli effetti della capacità insediativa del P.R.G.

Addirittura - mentre per i Progetti Norma vengono dati principi insediativi, limiti e criteri, e nella categoria “**ne**” nuova edificazione per qualche caso vengono indicate alcune (generalmente scarse e solo quantitative) specifiche prescrizioni - per tutto il resto della città “le regole” alle quali attenersi rimangono solo quelle dei vecchi indici dello zoning, senza ulteriore impegno progettuale sulla qualità della stragrande parte della città che in questo modo viene riempita, modificata, ampliata, generalmente in modo che non potrà che essere casuale.

La modifica della definizione di “**ri**” ristrutturazione ha l’effetto di far perdere (bene o male che sia) sulla maggior parte del territorio urbano il controllo della edificazione e conduce alla saturazione degli spazi liberi compresi nelle “**ri**” senza alcuna verifica urbanistica specifica sulle possibili e opportune salvaguardie, né sono illustrati i criteri della differenza tra l’edificazione compresa nell’elenco “**ne**” e l’edificazione illustrata all’art. 41 delle N.T.A. delle zone “**ri**”.

Da ciò deriva, da un punto di vista urbanistico generale, la perdita della chiarezza e della riconoscibilità del disegno e della definizione della città, e da un punto di vista giuridico/normativo una confusione tra le possibilità edificatorie a disposizione dei singoli proprietari.

Si sottolinea che non vi è spiegazione dei criteri di scelta tra l' edificazione in una categoria piuttosto che l' altra, e la qual cosa sembra conseguenza del fatto che la modifica della definizione di "ri" è avvenuta troppo tardi per permettere un "aggiustamento" e un equilibrio generale dei rapporti tra la nuova "ri" e i singoli episodi inseriti nell' elenco "ne".

Per dare un indirizzo unico e coerente alla questione si richiede pertanto di rivedere nel complesso i meccanismi delle esigenze perequative delle previsioni di P.R.G., e di conseguenza un riesame dell' opportunità di inserire i singoli casi nella categoria "ne" piuttosto che lasciarli, laddove ve ne è l' opportunità, all' applicazione delle nuove norme "ri" e di conseguenza a indici fissi che invece mancano del tutto per le "ne".

#### **6. SISTEMA DELLA MOBILITA'**

Per quanto riguarda il sistema della mobilità non può che ribadirsi che, fatta salva l' acquisizione di progettazioni viarie preesistenti, sono carenti nel Piano risoluzioni dell' intero sistema viario urbano che rendano fluidi i collegamenti tra strutture e concentrazioni insediative con le grandi infrastrutture al perimetro.

La prevedibile, lamentata congestione del collegamento centrale con asse interurbano, aeroporto e nuovo centro commerciale ne è un esempio che trova il Piano del tutto assente.

\*\*\*\*\*

Questo Ordine confida che l' Amministrazione Comunale vorrà prestare attenzione alle suddette argomentazioni, svolte - in un quadro di correttezza e rispetto dei ruoli tra istituzioni - nello spirito proprio dell' Ordine, e cioè quello della tutela del pubblico interesse, quale è anche il Piano regolatore generale migliore per la città di Bergamo.

IL PRESIDENTE DELL' ORDINE DEGLI INGEGNERI

(Dott. Ing. Giovanni Bosi)

Bergamo, 12 Febbraio 1999